



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 29/09/2020

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere titolare di n. 6 buoni fruttiferi postali ordinari appartenenti alla serie Q/P, emessi tra il novembre del 1986 e il novembre del 1987, riscossi alla scadenza, con un pagamento € 39.222,52, da parte dell'intermediario resistente.

Al riguardo, il ricorrente ritiene che la somma riscossa non corrisponda a quanto dovuto sulla base del tasso di interessi riportato sui titoli, pari a € 59.486,98 (con una differenza di € 20.246,46).

Precisa che i titoli oggetto di ricorso, aventi tutti data successiva al D.M. dell'86, presentano *“sul fronte il timbro Q/P, mentre sul retro il timbro di modifica si ferma al 20° anno non incorporando nel testo cartolare ... le determinazioni ministeriali in maniera completa”*, in violazione di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del citato decreto. In particolare, l'importo fisso riportato sui titoli per il periodo dal 21° al 30° anno non ha subito alcuna variazione, ingenerando un legittimo affidamento del cliente sulla validità dell'ammontare degli interessi riportati sui titoli per l'ultimo decennio (richiama, sul punto, le decc. nn. 15893 e 15894/2019 del Coll. di Roma),

Il ricorrente ritiene, pertanto, che, con riferimento agli ultimi dieci anni, debbano essere riconosciuti gli interessi contrattualmente previsti, in mancanza di *“atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione”*, dovendo prevalere il tenore letterale del titolo, se questo risulta sottoscritto in data posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni riportate sul



retro del titolo stesso, non potendo operare alcun inserimento automatico di clausole, ex art. 1339, cod. civ. Nel caso di specie, peraltro, la regolamentazione sopravvenuta non avrebbe disposto alcunché per il periodo in contestazione.

Tanto premesso, il ricorrente chiede l'applicazione delle tabelle riportate sul retro dei titoli, con conseguente condanna dell'intermediario al pagamento dell'importo complessivo di € 20.264,46, al netto dell'importo di € 39.222,52 già liquidato, oltre al rimborso delle spese di perizia, pari a € 499,99.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, osserva che, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73, le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte *“con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale”* e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e *“possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”*. Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli cartacei della serie “P”, aggiornati con l'indicazione “Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo *“un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”*. In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrisondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato. L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

L'intermediario afferma, quindi, di aver corrisposto al ricorrente esattamente quanto prescritto dagli artt. 4 e 5 del citato DM e indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene, inoltre, che il ricorrente fosse a conoscenza dell'appartenenza dei buoni alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui titoli in oggetto al momento del rilascio; inoltre, chiarisce che il timbro *“si sovrappone ‘in toto’ alla scritta sottostante e la sostituisce”*, essendo *“irragionevole”* ritenere che la stampigliatura apposta sui buoni si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *“di una parte dell'ultima riga di tale sottostante scritta”*.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie “Q” *“ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso”*, che assolve *“pienamente”* alla funzione di trasparenza. La tesi troverebbe riscontro nella sentenza n. 3963/19 delle Sezioni Unite.

L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un *“falso affidamento nel ricorrente”*. Sostiene, infatti, che tali decisioni non abbiano considerato che l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ad avviso dell'intermediario, non sarebbe corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della tesi sostenuta, l'intermediario richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), oltreché la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sancita dalla Suprema Corte. Richiama altresì la sentenza n. 26/20 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale sollevato nei confronti dell'art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 dichiarando la questione inammissibile in mancanza di una violazione sia dell'art. 3 sia dell'art. 47 della Costituzione.

Tanto premesso, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce che i buoni sottoscritti presentano sul fronte il timbro Q/P, mentre sul retro la stampigliatura modifica i soli tassi d'interesse relativi ai primi 20 anni, nulla disponendo in merito al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno successivo all'emissione dei titoli ed ingenerando quindi un legittimo affidamento del cliente che è meritevole di tutela. Sostiene, quindi, la prevalenza, per l'ultimo decennio, delle condizioni originariamente riportate sui buoni. Richiama sul punto la dec. n. 6142/2020 del Collegio di Coordinamento, con la quale quest'ultimo ha definitivamente disposto che la scritturazione sul titolo deve prevalere quando il buono è successivo all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro; riporta, inoltre, alcune parti delle sentt. nn. 1549/2019 e 438/2020 della Corte d'Appello di Brescia. Ribadisce, altresì, che in corso di rapporto con l'intermediario non è intervenuta alcuna modifica.

Insiste per l'accoglimento delle proprie richieste.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di sei buoni intestato alla ricorrente, tutti emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alle serie "Q/P" e alla serie "Q".

In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, dei rendimenti previsti dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

Al riguardo, l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Nel caso di specie, i buoni nn. 000.053, 000.109, 000.110, 000.185, 000.261 sono stati emessi su moduli cartacei della serie "P".

Dall'esame dei titoli, si evince l'apposizione sia del timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso, come, d'altronde, confermato dal ricorrente.

L'intermediario ha utilizzato i moduli cartacei della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q; tuttavia, il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Al riguardo, l'orientamento consolidato di questo Arbitro è nel senso che il tenore letterale del titolo debba prevalere, allorché – come nel caso di specie – il titolo sia sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro. Ciò in quanto *“si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi; nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative”* (Coll. Coordinamento, dec. n. 6142/20. In senso conforme: Coll. Bari, dec. n. 7986/2020; Coll. Bari, dec. n. 17893/2018).

Per quanto riguarda, invece, il buono n. 000.047, si osserva che il titolo è stato emesso su un modulo cartaceo della serie “Q” di appartenenza.

Anche rispetto al buono in esame il ricorrente lamenta la mancata modifica delle condizioni applicabili al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, sebbene su tale titolo non sia stato apposto alcun timbro di modifica dei tassi di interesse, trattandosi di buono emesso su un titolo cartaceo della serie di appartenenza “Q”.

La controversia, sul punto, parrebbe, dunque, da ricondurre a quella relativa all'applicazione della ritenuta fiscale.

Al riguardo, si osserva che ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997 *“Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”*.

Nel caso di specie, con riferimento ai primi 20 anni, la tabella a tergo del titolo (emesso prima del richiamato D.M. del 1997) è redatta con capitalizzazione annuale degli interessi al lordo della ritenuta. Conseguentemente, quanto al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, l'importo fisso da applicare ai bimestri successivi al 20° anno, indicato a tergo dei titoli, era stato determinato sul montante maturato al lordo della ritenuta, mentre l'intermediario, nell'effettuare la liquidazione, lo ha calcolato sul montante maturato al netto della ritenuta.

L'orientamento di questo Collegio, sul punto, è di ritenere che il calcolo delle somme da liquidare debba essere effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate e che, pertanto, per il periodo successivo al 20° anno, non possa applicarsi l'importo fisso indicato a tergo del titolo, dovendo il rendimento essere applicato al montante del 20° anno derivante dalla capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale (decisioni nn. 25235/2019 e 21919/2018).

Con la decisione n. 6142/20 il Collegio di Coordinamento ha confermato la correttezza del comportamento dell'intermediario che offra o abbia liquidato un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, sulla base del regime fiscale applicabile.

La pretesa del ricorrente non è, sul punto, meritevole di accoglimento.

Non meritevole di accoglimento è, infine, la domanda di refusione delle spese di assistenza professionale, in ragione della natura seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali n. 053, n. 109, n. 110, n. 185 e n. 261, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

originariamente risultanti dai titoli stessi, al netto dei rimborsi eventualmente già acquisiti.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS